

**A.P.S.P. “REDENTA FLORIANI”**

*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona*

Via Degol, 1

Part. IVA: 01008300228 Cod. Fisc: 81000810226

**38059 Castel Ivano (Trento)**

**Verbale di determinazione  
del Direttore**

**N° 4 / 2022**

**OGGETTO:** SOSPENSIONE DEL DIPENDENTE CODICE DIP. N. 0160 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 44/2021, COME MODIFICATO DAL D.L. 172/2021.

Il giorno **TREDICI** del mese di **GENNAIO** dell'anno **DUEMILAVENTIDUE** ad ore **10.37** nella sala delle sedute, presso la sede dell'Istituzione in Castel Ivano via Degol nr. 1, il Direttore della Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Redenta Floriani”, Signor Saggiorato Marco, assume la determina in oggetto indicata.

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7)

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo informatico della A.P.S.P. “Redenta Floriani” ([www.apsstrigno.it](http://www.apsstrigno.it)) per **dieci** giorni consecutivi dal 13/01/2022 al 23/01/2022 compreso.

IL DIRETTORE

F.to Saggiorato Marco

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL DIPENDENTE CODICE DIP. N. 0160 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 44/2021, COME MODIFICATO DAL D.L. 172/2021.

---

### **IL DIRETTORE**

- richiamata la determinazione con la quale veniva assunto il dipendente le cui generalità sono indicate nell'allegato segreto, che firmato dal direttore forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione
- preso atto che l'art. 4-bis, comma 1, del D.L. 01 aprile 2021, n. 44, come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, prevede "Dal 10 ottobre 2021, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità";
- preso atto che il successivo art. 4-bis, comma 3, prevede che "I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo";
- preso atto che il successivo art. 4-bis, comma 5, prevede che "Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6";
- considerato che, in data 11/01/2021 il lavoratore meglio identificato dal codice dip. 0160 comunicava l'intenzione di non rientrare in servizio in quanto sprovvisto dell'apposita certificazione verde, a causa del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale;
- considerato che, con lettera raccomandata dd. 11/01/2022, prot. 105, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021, veniva assegnato allo stesso lavoratore termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della medesima comunicazione per produrre documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
- considerato che in detta comunicazione il lavoratore veniva avvertito del fatto che, in caso di mancata presentazione della predetta documentazione, sarebbe stata accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con conseguente applicazione immediata della sospensione dal rapporto di lavoro, con efficacia fino alla comunicazione dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15.12.2021;
- considerato che, entro il citato termine perentorio, avente scadenza nella specifica fattispecie in data 15/01/2022, il lavoratore ha comunicato con nota del 13/01/2022 giusto prot. n. 160 l'intenzione di non procedere all'obbligo vaccinale;
- ritenuta quindi la maturazione delle condizioni previste all'art. 4-ter, comma 3, per doversi procedere alla sospensione immediata del lavoratore, senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- visto che lo Statuto dell'Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui

all'art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni;

- vista la L.R. 21.09.2005, n. 7, e s.m.;
- visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13.04.2006, n. 4/L, successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007, n. 12/L;
- visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006, n. 12/L;
- visto il Regolamento per il personale dipendente dell'A.P.S.P. approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2020 del 14/10/2020;
- visto il C.C.P.L. dd. 01.10.2018;
- visto il D.L. 44/2021 ed, in particolare, il relativo art. 4;
- ritenuto necessario dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, dovendosi dare sollecita applicazione alla succitata norma imperativa di Legge.

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto che in data in data 11/01/2021 il lavoratore meglio identificato dal codice dip. 0160 comunicava l'intenzione di non rientrare in servizio in quanto sprovvisto dell'apposita certificazione verde, a causa del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale;
2. Di prendere atto che, all'esito del procedimento innescato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021, con lettera raccomandata dd. 11/01/2022, prot. 105, per le ragioni sopra esposte, il lavoratore codice dip. 0160 ha omesso di adempiere al proprio obbligo vaccinale;
3. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, di sospendere con effetto immediato il dipendente codice dip. 0160, con efficacia fino alla comunicazione da parte sua dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15.12.2021;
4. Di disporre che, per il periodo di sospensione dal servizio, al dipendente codice dip. 0160 non verrà corrisposta la retribuzione o altro emolumento;
5. Di comunicare l'accertamento dell'omesso adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del dipendente codice dip. 0160 e la relativa sospensione immediata al diretto interessato;
6. Di notificare copia del presente atto al dipendente interessato;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, dovendosi dare sollecita applicazione alla succitata norma imperativa di Legge.
8. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.
9. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012, n. 15.
10. Di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa impugnazione giudiziale avanti al Tribunale di Trento in veste di Giudice del Lavoro.

*Letto, confermato e sottoscritto*

IL DIRETTORE  
Dott. Marco Saggiorato